

STUDIO LEGALE  
 Avv Rosalba Belfiore  
 AvvMariaLuisa D'Auria  
 Via nazionale, 163 S.E.M.Albino (SA)  
 Pec: r.belfiore@avvocatinocera-pec.it

**TRIBUNALE DI SIENA**

**-GIUDICE DEL LAVORO-**

**RICORSO EX ART. 414 CPC CON RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO  
 CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.**

**PER:** Caiazza Annamaria(c.f CZZNMR64L70I720E)nata a Siano il 30/07/1964 residente in Siano alla via campo, 52 ed elett.te domiciliata in S.E.M. Albino alla via nazionale n.163 presso e nello studio dell'avv Rosalba Belfiore che la rappresenta e difende, in virtù di mandato conferito a margine del presente atto, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec: r.belfiore@avvocatinocera-pec.it

**-RICORRENTE-**

**CONTRO:**

**MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA(C.F.80185250588),** IN PERSONA DEL Ministro legale rappresentante pro-temporepresso la sede in Roma, viale Trastevere, 76/A;

**UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SALERNO,** in persona del legale rappresentante pro-tempore con sede in Salerno alla Via Monticelli, s.n.c. - Loc. Fuorni 84131;

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA- DIREZIONE GENERALE** in persona del legale rapp.tep.t. con sede in Napoli alla Via Ponte della Maddalena, 55 – 80142;

**nel contraddittorio dei docenti controinteressati** i quali la precedono nella classe di concorso A046, di ruolo e non di ruolo, inseriti nella graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria interprovinciale nella Provincia di Salerno per l'anno scolastico 2019/2020, nonché nei confronti dei docenti inseriti nelle graduatorie della Provincia di Salerno provenienti dalle graduatorie ad esaurimento (Gae) e docenti beneficiari ex L. 100/87, e di tutti coloro beneficiari di assegnazione provvisoria interprovinciale per la Provincia di Salerno pretermessi alla ricorrente, anche per nomine a tempo determinato, per la scuola secondaria di II grado per l'anno scolastico 2019/2020. Per essi, si chiede sin da ora autorizzarsi, **ex art. 151 c.p.c.**, la notifica, a cura dei resistenti, attraverso la pubblicità/pubblicazione a mezzo dei canali istituzionali con emissione di decreto steso in calce al presente ricorso.**-RESISTENTI-**



STUDIO LEGALE  
 Avv Rosalba Belfiore  
 Avv Maria Luisa D'Auria  
 Via nazionale, 163 S.E.M. Albino (SA)  
 Pec: r.belfiore@avvocatinocera-pec.it

**PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI PRECEDENZA DELLA RICORRENTE EX L. 104/92, CONTENUTO NEL CCNI CONCERNENTI LE UTILIZZAZIONI ED ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E ATA PER L'ANNO 2019/2020, ALL'ART. 8 COMMA 1 PUNTO IV DEL CCNI 2019/22 E CONSEGUENTE RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AD ESSERE ASSEGNATA PRESSO LA SEDE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SALERNO SECONDO L'ORDINE DI PREFERENZA INDICATO IN DOMANDA E PER LA CORRETTA POSIZIONE ALL'INTERNO DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE DI ASSEGNAZIONE SU POSTO COMUNE, CL. CONCORSO A046 E SU POSTO DI SOSTEGNO.**

#### **PREMESSO**

-che la ricorrente è docente a tempo indeterminato nella classe di concorso A046 su posto comune nella scuola secondaria di secondo grado, con sede di titolarità presso l'Istituto ITT "Sarroccchi" di Siena, mediante assunzione in ruolo con il piano straordinario di assunzione ex L. 107/2015 FASE C);

-che la ricorrente è titolare dei benefici, ex l. 104/92, riconosciuta, in favore della propria genitrice portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 L.104/1992, a seguito di provvedimento **di omologareso** dal Tribunale di Nocera Inferiore, in allegato al presente ricorso;

-che la propria sede ove, attualmente è in servizio, per il corrente anno scolastico 2019/2020, su posto comune, nella classe di concorso A046, è sita a una notevole distanza chilometrica dal luogo di residenza della docente e dal luogo di abituale dimora e residenza della propria genitrice, portatrice di handicap grave ex art. 3 co. 3 L. 104/92;

-che la deducente, in virtù di quanto innanzi, al fine di ricongiungersi al proprio familiare titolare ex l. 104/92 art.3 co.3 e, in attuazione dell'art. 7 CCNI di riferimento sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie, attraverso la piattaforma istanze online del Miur, ha inoltrato domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale per la Provincia di Salerno, per l'anno scolastico 2019/2020, sia su posto comune, classe di concorso A046, sia su posto sostegno dichiarando, per tale ultima istanza, il requisito dell'insegnamento per almeno un anno e barrando la relativa casella in domanda, alla voce interessata, così come predisposta per la modulistica su istanze online (v. allegati);

-che l'esponente, al fine di vedersi riconosciuto, immediatamente, il suo diritto alla richiesta assegnazione provvisoria, *in primis* su posto comune, classe di concorso A046 e/o su posto di sostegno, ricorrendone i presupposti previsti per legge, ha manifestato



STUDIO LEGALE  
Avv Rosalba Belfiore  
Avv Maria Luisa D'Auria  
Via nazionale, 163 S.E.M. Albino (SA)  
Pec: r.belfiore@avvocatinocera-pec.it

espressamente la propria disponibilità ad essere assegnata, anche, su spezzoni di cattedra per le ore corrispondenti al proprio orario di servizio, e/o sommando spezzoni su più scuole;

-che la deducente dichiarava, inoltre, di essere **referente uniconel familiare con handicap grave ex art. 3 co.3 L. 104/92** e si premuniva di allegare alla domanda dichiarazione dei parenti, dichiarazione personale cumulativa del disabile, dichiarazione di residenza, stato di famiglia e ulteriori documenti giustificativi "ex lege" della predetta assegnazione provvisoria interprovinciale;

-che l'Usp di Salerno con provvedimento del 09/08/2019 n. 202 e successivo provvedimento di rettifica del 23/08/2019 n. 213 ( per le graduatorie su sostegno) nonché del 31/08/2019 n. 229 (per le graduatorie su posto comune A046), pubblicati sul sito istituzionale, rendeva noto le graduatorie provvisorie dei docenti assegnatari dell'assegnazione interprovinciale, rispettivamente sia su posto di sostegno sia su posto comune, per le scuole secondarie di secondo grado, per l'anno scolastico 2019/2020;

-che, l'Ufficio Usp di Salerno, in violazione della normativa prevista per legge, contemplata nell'art. 8 CCNI concernente le operazioni di utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e ata, riservata a coloro che hanno diritto di precedenza ex L. 104/92 e, nonostante le stringenti esigenze familiari della ricorrente, debitamente documentate con apposita certificazione e i titoli posseduti dalla deducente, non ha ritenuto di dover collocare la ricorrente nelle predette graduatorie, rifiutando, inopinatamente, la legittima richiesta di assegnazione provvisoria, sia su posto comune sia su posto di sostegno, nelle sedi provinciali dalla medesima espresse;

-che l'Usp di Salerno, piuttosto che seguire il corretto e normale *iter* procedimentale adottato da tutti gli altri Uffici Scolastici d'Italia, (*prima la pubblicazione per rendere note le sedi libere e disponibili da destinare ai docenti richiedenti le utilizzazioni e le assegnazioni in tutte le classi di concorso e, poi, provvedere all'effettiva assegnazione di tali sedi e posti disponibili agli interessati*), con provvedimento del 09/08/2019 N. 202 e del 31/08/2019 n. 229, integrato da ben altri provvedimenti in rettifica ( del 23/08/2019 n. 213 ecc..), senza peraltro, nulla rettificare(!!!), ha proceduto, direttamente, alla pubblicazione sul sito istituzionale, dell'elenco dei docenti che, a suo dire, sono risultati beneficiari delle predette utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie nella Provincia di Salerno;

-che la deducente, pertanto, è risultata non solo esclusa dal novero dei beneficiari destinatari delle procedure anzidette ma l'Ufficio ha, addirittura, omesso di collocare



STUDIO LEGALE  
 Avv Rosalba Belfiore  
 Avv Maria Luisa D'Auria  
 Via nazionale, 163 S.E.M. Albino (SA)  
 Pec: r.belfiore@avvocatinocera-pec.it

l'esponente nelle graduatorie che sono state pubblicate (v. elenco graduatoria del 31/08/2019 n. 229).

-che la ricorrente, a seguito di tali ingiuste pubblicazioni, in violazione della normativa di cui agli artt. 7, 8 e ss CCNI di riferimento, proponeva reclamo in data 12/08/2019, 27/08/2019 e 01/09/2019 con cui richiedeva gli opportuni chiarimenti sull'omessa indicazione del proprio nominativo in graduatoria e sulla mancata assegnazione provvisoria, nonché la visione e copia, ex l. 241/91, delle domande presentate dai docenti assegnatari onde vagliare la sussistenza dei presupposti legittimanti il loro diritto riconosciuto a discapito dei diritti della deducente (v. allegati):

-che con i predetti reclami, l'istante richiedeva, inoltre, all'Ufficio Usp di competenza, di ripristinare *ad horas* e in autotutela, previo accertamento, la legalità e la legittimità delle procedure di utilizzazioni ed assegnazioni adottate ma senza sortire effetto alcuno;

-che l'Usp di Salerno, con provvedimento del 23/08/2019 213e del 31/08/2019 n. 229 e successiva integrazione definitiva, pubblicati sul proprio sito istituzionale, rendeva nota la graduatoria definitiva relativa alle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie, per l'anno scolastico 2019/2020 per le scuole secondarie di secondo grado, rispettivamente, su posto comune classe di concorso A046 e su posto di sostegno, dalle quali la ricorrente è risultata ancora esclusa.

-che la deducente, nel constatare il mancato illegittimo riconoscimento del proprio diritto, senza fondato motivo logico-giuridico e nel silenzio assoluto della P.A., sorda a qualsiasi richiestaha formulato ben due istanze, ex art. 135 CCNI, a mezzo pec del 07/09/2019 e del 09/09/2019 al fine di esperire il tentativo di conciliazione, in contraddittorio tra le parti sia per la mancata assegnazione provvisoria su posto comune, sia sulla mancata assegnazione provvisoria su posto di sostegno;

-che in data 08/10/2019 l'Ufficio Provinciale di Salerno ha dato riscontro negativo a tale richiesta di conciliazione senza addurre motivazione alcuna e senza, peraltro, specificare se il diniego riguardava la mancata conciliazione su posto comune o su sostegno;

-che alla stregua di tanto, appare "*icu oculi*" che il contegno tenuto dall'Amministrazione e l'ostruzionismo nella gestione delle operazioni di utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie per l'anno scolastico 2019/2020, per le scuole secondarie di secondo grado per la provincia di Salerno, è del tutto arbitraria ed illegittima e, gravemente, lesiva del diritto della ricorrente volta ad ottenere la predetta assegnazione interprovinciale per ricongiungimento al familiare con handicap grave ex art 3 c0. 3 L. 104/92;

## IN DIRITTO



STUDIO LEGALE  
 Avv Rosalba Belfiore  
 Avv Maria Luisa D'Auria  
 Via nazionale, 163 S.E.M. Albino (SA)  
 Pec: r.belfiore@avvocatinocera-pec.it

*(quale presupposto che i motivi esposti valgono tutti quali presupposti del funus boni iuris idonei all'emissione del provvedimento cautelare reclamato),*

#### **A) IN MERITO ALLA GIURISDIZIONE**

In via preliminare, appare necessario evidenziare la giurisdizione del Tribunale adito sez. lavoro, dato l'oggetto del contendere inerente il rapporto di lavoro privatizzato alle dipendenze della P.A. ex D. lgs n. 165/01 e conforme anche la Cass. Civ. S.U. n. 16756/2014 in merito alle graduatorie permanenti del personale della scuola con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto di collocamento in graduatoria ex D.lgs n. 297/1994 e succ. modif. che riconosce la giurisdizione del Giudice ordinario ex art. 5 d.lgs 30 marzo 2001 n. 165. Nel caso di specie si verte nell'ambito della formazione e successivo scorrimento delle graduatorie previste all'interno del settore scolastico e per la corretta attribuzione delle precedenza e delle posizioni della ricorrente nelle rispettive graduatorie di cui si lamenta. Parimenti va dichiarata radicata *la competenza per territorio* del tribunale del lavoro di Siena ex art 413 c.p.c. e ss., essendo competente, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il Giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il ricorrente è addetto ovvero nella cui circoscrizione ricade la sede di servizio del lavoratore dipendente (Giudice del lav. Di Ragusa n. 411/2012 n. 10449, ovvero secondo la Suprema Corte, anche uno dei fori previsti dalla citata norma in modo alternativo e concorrente.

#### **B) IN MERITO AL MANCATO RICONOSCIMENTO DELLE PRECEDENZE EX L. 104/1992**

Risultano lesi i diritti dell'odierna ricorrente sotto il duplice profilo sia in riferimento al mancato riconoscimento del diritto di precedenza ex L. 104/92 nella graduatoria definitiva di assegnazione su posto comune cl. Concorso A046, sia per il mancato riconoscimento del diritto di precedenza ex L. 104/92 nella graduatoria per le assegnazioni provvisorie su posto di sostegno. Sotto altro profilo, la ricorrente lamenta la mancata collocazione nella graduatoria avendo omesso l'Ufficio di indicare il suo nominativo per cui non era data possibilità alla medesima di conoscere la sua posizione in graduatoria. Orbene, tali diritti lesi risultano palesi in quanto la sede ove presta servizio la docente è in un ambito territoriale ben lontana dalla propria residenza ove vive la **madre disabile con handicap grave (art. 3 co. 3 L. 104/92)**. Ed è incontrovertibile che risultano pregiudicati, in maniera infausta, i diritti di un soggetto debole il quale dovrebbe essere, in realtà, maggiormente tutelato dall'Amministrazione in quanto soggetto meritevole di tutela da parte dell'ordinamento giuridico e costretta a vivere lontana dall'unica figliuola



STUDIO LEGALE  
 Avv Rosalba Belfiore  
 Avv Maria Luisa D'Auria  
 Via nazionale, 163 S.E.M. Albino (SA)  
 Pec: r.belfiore@avvocatinocera-pec.it

che le potrebbe dedicare oltre all'assistenza continua per la malattia, l'amore che l'anziana genitrice reclama e necessita, con ovvie ricadute anche sul piano psicologico ed esistenziale. Tale diritto di precedenza è corollario **dell'art 8 co. 1 p. IV** del CCNI di riferimento concernenti le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie interprovinciali del personale docente, educativo e ata, per l'anno scolastico 2019/2020, per le scuole secondarie di secondo grado, ove si riconosce, espressamente, **il diritto di precedenza al personale docente destinatario dell'art. 33 co. 5 e 7 ex L. 104/92 collocandolo al paragrafo "IV -Assistenza punto I"**, laddove i paragrafi I e III sono riferiti al personale docente con gravi problemi di salute (non vedenti o emodiolizzati) e al personale docente con gravi disabilità (minorazioni in condizioni di handicap in situazioni di gravità ex art 3 co. 6 L. 104/92 bisognosi di particolari cure continuative per gravi patologie). Il paragrafo II si riferisce al personale trasferito d'ufficio negli ultimi 8 anni, richiedenti il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità ed, infine, al punto VI p. P) la precedenza è riconosciuta al personale coniuge militare. (v. CCNI);

Come ben si può osservare l'art. 8 CCNI 811/4/2017 specifica un ordine di priorità secondo una specifica sequenza operativa di cui all'art. 9 del richiamato CCNI di categoria laddove si stabilisce che detto personale docente viene trattato con priorità. Ciò significa che le preferenze, dalla I all'VIII, contemplate nella citata disposizione contrattuale, sono indicate secondo un ordine di priorità vincolante per l'Amministrazione. Inoltre l'art. 9 co. 2 CCNI stabilisce: *"le operazioni per la copertura dei posti di sostegno mediante utilizzazione a domanda dei docenti non forniti del prescritto titolo di specializzazione e titolari su posti comuni, saranno disposti dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondenti ai docenti specializzati aspiranti al rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato"*

A riguardo l'Usp di Salerno e, per esso il Miur, avrebbe dovuto accertare, per dimostrare la legittimità del proprio operato, che tutte le assegnazioni su posto di sostegno attuate in favore dei docenti di cui all'art. 1 co 5 L. 100/87 sono state disposte in presenza del relativo titolo di specializzazione ma, soprattutto, nell'osservanza della normativa a supporto dell'istituto delle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie che predilige le esigenze di famiglia (*ratio legis*).

### **C) IN MERITO AL DIRITTO ALL'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA**

Fermo restando quanto innanzi disposto dalla citata normativa, nel caso di specie, tale ordine di priorità è stato violato in quanto l'Ufficio Scolastico- ambito territoriale per la Provincia di Salerno, richiamato l'art. 8 lett P) del CCNI di riferimento, ha disposto l'assegnazione di docenti di scuola secondaria di secondo grado, beneficiari di L.



STUDIO LEGALE  
Avv Rosalba Belfiore  
Avv Maria Luisa D'Auria  
Via nazionale, 163 S.E.M. Albino (SA)  
Pec: r.belfiore@avvocatinocera-pec.it

100/1987, presso le sedi scolastiche della Provincia di Salerno, per poi decretare che non ci sono assegnazioni provvisorie né su posti comuni né su posti di sostegno per le scuole secondarie di secondo grado per l'anno scolastico 2019/2020 per la Provincia di Salerno (v. decreti di nomina dei docenti in allegato). Per quanto è dato comprendere, l'Ufficio USR CAMPANIA ATP di Salerno ha inteso utilizzare l'Istituto delle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie interprovinciali per soddisfare le domande dei docenti destinatari della L. 100/87 (non solo, ma anche docenti non di ruolo e/o inseriti nelle Gae), i quali avrebbero avuto, comunque, diritto ad ottenere una sede prossima a quella del coniuge militare convivente trasferito ex art. 1 co. 5 L. 100/87, così sottraendo posti disponibili che avrebbero potuto essere assegnati ad altre categorie di docenti che, come la ricorrente, hanno partecipato alla procedura di assegnazione provvisoria interprovinciale con titoli di precedenza prioritari rispetto a questi ultimi e hanno confidato, invano, nell'applicazione della legge.

#### **D) SUL PERICULUM IN MORA**

Risulta invero sussistente anche l'ulteriore elemento di cui all'art. 700 cpc la cui disciplina va, pienamente, applicata al caso di specie. Ed invero sulla base della mancata assegnazione provvisoria, anche sui posti a riserva disponibili, la ricorrente è stata costretta a trasferirsi al centro nord nel Comune di Siena senza contatti e punti di riferimento con la madre che rappresenta tutta la sua famiglia essendo ella nubile, ed impossibilitata a prendersi cura della genitrice alla quale alleviare gli ultimi anni dolorosi di vita. Questa sola circostanza è in grado di assumere tutti i caratteri della gravità, dell'imminenza e dell'irreparabilità costituendo tale allontanamento forzoso ed illegittimo dalla propria madre portatrice di handicap grave, un pregiudizio attuale e concreto idoneo ad incidere notevolmente su posizioni giuridiche soggettive a contenuto non patrimoniale e a rilevanza costituzionale che determina effetti irreversibili sul diritto dedotto in giudizio, non suscettibile di risarcimento per equivalente. A ciò si aggiunga l'ulteriore pregiudizio del tempo necessario per far valere il proprio diritto nel giudizio ordinario che va a frustrare le aspettative della ricorrente interessata ad ottenere una tutela effettiva all'esito del giudizio in quanto, nelle more, l'amministrazione ha già destinato altri dipendenti al posto ad ella, in astratto, spettante o da destinare a posti ancora vacanti nell'ambito territoriale della provincia di residenza.

-che, pertanto, va censurato il comportamento dell'Usp di Salerno e, per esso, del Miur in quanto in palese violazione del diritto di precedenza della deducente ad ella spettante quale docente referente unico che assiste un familiare soggetto a handicap in condizioni di gravità ex art 3 co. 3 l. 104/92, oltre che in violazione dello stesso ordine di precedenza





STUDIO LEGALE  
 Avv Rosalba Belfiore  
 Avv Maria Luisa D'Auria  
 Via nazionale, 163 S.E.M. Albino (SA)  
 Pec: r.belfiore@avvocatinocera-pec.it

stabilito ex artt. 7,8,9 CCNI per le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie interprovinciali del personale docente, educativo ed ata per l'anno scolastico 2019/2020;  
 -che, a tutt'oggi, risulta incompatibile la permanenza dell'esponente presso la sede di titolarità con le esigenze familiari di cui alla citata l. 104/92 (assistenza continuativa alla madre disabile ex art. 3 co. 3), oltre ad arrecare un grave ed irreparabile danno, anche esistenziale alla stessa;  
 che, per i motivi addotti, la ricorrente intende proporre come in effetti propone

### RICORSO

all'On.le Giudice del lavoro adito, affinché, voglia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis e ssc.p.c., rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così statuire:

**-in via principale**, previo accertamento, voglia l'On.le Giudice del lavoro adito, *anche inaudita altera parte*, riconoscere, accertare e dichiarare il diritto della deducente ad usufruire della precedenza ex l. 104/92 e secondo le procedure di cui al CCNI ex artt. 7,8,9 e ss., concernenti le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e ata per le scuole secondarie di secondo grado per la provincia di Salerno per l'anno scolastico 2019/2020; - **nel merito** e, previo accertamento, si compiaccia l'On.le Giudice del lavoro a)provvedere ed ordinarsi l'immediata revoca delle graduatorie definitive relative alle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie interprovinciali per l'anno scolastico 2019/2020, per le scuole secondarie di secondo grado sia su posto comune, classe concorso A046, sia su posto di sostegno pubblicate dall'Ufficio Provinciale di Salerno, dalle quali la ricorrente è risultata esclusa, in evidente e macroscopica violazione della normativa vigente in materia e stante l'illegittimo mancato riconoscimento del diritto di precedenza e delle priorità così come indicate agli artt 7,8,9 CCNI di categoria; e, per l'effetto b)ordinarsi la rettifica delle medesime graduatorie disponendo l'attribuzione, in favore della ricorrente, delle precedenzae richieste e l'inserimento, con pretermissione, nella corretta e giusta collocazione e/o posizione all'interno delle graduatorie definitive, di assegnazione provvisoria sia su posto comune che di sostegno; c) condannarsi, previo accertamento, le amministrazioni convenute, in persona del legale rapp.tep.t. ad emanare tutti i provvedimenti ritenuti necessari ad assegnare alla ricorrente, in via provvisoria,e con pretermissione rispetto ai docenti tutti che la precedono in entrambe le graduatorie (su posto comune e su sostegno), al personale docente proveniente da gae e/o ai sensi della L. 100/87, una cattedra su posto comune, classe di concorso A046, e/o su posto di sostegno, nella Provincia di Salerno, per l'anno scolastico 2019/2020, secondo l'ordine di priorità delle sedi prescelte,





STUDIO LEGALE  
 Avv Rosalba Belfiore  
 Avv Maria Luisa D'Auria  
 Via nazionale, 163 S.E.M. Albino (SA)  
 Pec: r.belfiore@avvocatinocera-pec.it

nell'interesse del familiare-madre portatore di handicap grave ex art. 3 co. 3 L. 104/92;  
**d)** condannare l'Usp Campania-Ambito territoriale Provinciale di Salerno, e per esso il Miur, e tutti i resistenti, in persona del legale rapp.tep.t., al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente quali conseguenza immediata e diretta della mancata assegnazione interprovinciale per le scuole secondarie di secondo grado, su posto comune e/o su posto di sostegno, nell'ambito della Provincia di Salerno, per l'anno scolastico 2019/2020 da liquidarsi in via equitativa e/o previa quantificazione a mezzo ctu;  
**e)** Disporsi contestualmente al decreto inaudita altera pars, la fissazione del ricorso di merito e fissarsi l'udienza di comparizione delle parti in contraddittorio, disporre l'assunzione dei mezzi istruttori ritenuti necessari, riconoscere, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alle precedenze richieste ex CCNI; **f)** Emettere, comunque, i provvedimenti che appaiono più idonei ad assicurare gli effetti provvisori della decisione nel merito, stante la necessità di assistenza continua da apprestare alla madre disabile con handicap grave ex art.3 co. 3 L. 104/92. **g)** Refusione di spese e competenze del giudizio con attribuzione.

**In via istruttoria:** chiede nominarsi **ctu** al fine del vaglio della documentazione prodotta all'ufficio di competenza dai docenti risultati assegnatari provvisori che precedono la ricorrente in graduatoria (sia su posto comune che di sostegno), e per l'accertamento della sussistenza dei presupposti di legge ad essi spettanti, nonché per l'accertamento delle procedure eseguite dall'Amministrazione in ossequio alle prescrizioni di legge vigenti;

Chiede, infine, l'esibizione e l'acquisizione ex art 210 c.p.c. e 421 c.p.c. di tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti in capo ai docenti destinatari delle assegnazioni provvisorie, sia su posto comune sia su posto di sostegno, ivi comprese le rispettive istanze on line e le certificazioni a corredo delle domande legittimanti il loro inserimento nelle graduatorie definitive sia su posto comune che di sostegno, in relazione a coloro che occupano una posizione antecedente rispetto alla ricorrente, nonché l'esibizione delle relative procedure adottate dall'Amministrazione per le operazioni di utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie per l'anno scolastico 2019/2020.

Si chiede, infine l'interrogatorio formale degli intimati dirigenti scolastici e dei legali rappresentanti delle amministrazioni convenute.

Si dichiara che allo stato il valore della causa è indeterminabile e che il contributo unificato è come per legge.

Allegati come da indice del fascicolo di parte.S.J.

Addì, 03/12/2019

avv. Rosalba Belfiore

